

## **SEPARAZIONE/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI/SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO/MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE**

### **SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE**

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un **accordo soluzione** consensuale di separazione/cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni di separazione

Sì, certo ma .....

1. solo se sei residente in questo Comune, oppure se l'atto di matrimonio è iscritto (matrimonio celebrato civilmente) o trascritto (matrimonio celebrato con rito religioso, oppure celebrato all'estero tra due cittadini italiani o cittadino italiano e cittadino straniero) in questo Comune
2. solo se i coniugi sono in comune accordo
3. solo se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi, o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia
4. solamente se l'accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.

### **DIVORZIO PER COLORO CHE SONO GIÀ IN REGIME DI SEPARAZIONE**

Sì, certo ma .....

oltre alle sopradescritte condizioni devono essere trascorsi 6 mesi ininterrotti di separazione nel procedimento consensuale e 12 mesi nella separazione giudiziale (data di comparizione avanti il Presidente del Tribunale)

produzione di copia della sentenza di separazione (se già in possesso dei coniugi) altrimenti dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprendente tutti i dati necessari per l'acquisizione d'ufficio alla Cancelleria del Tribunale

PROCEDIMENTO (vale sia per la separazione che per il divorzio) 1<sup>a</sup> FASE :

presenza di entrambi gli attori (con possibilità di assistenza facoltativa di un avvocato) muniti di documento di identificazione

dichiarazione sostitutiva di certificazione di matrimonio e di stato di famiglia contenenti tutti i dati necessari per l'acquisizione d'ufficio.

dichiarazione relativa all'autosufficienza dei figli maggiorenni

eventuali condizioni convenute tra le parti (esclusi trasferimenti patrimoniali)

redazione dell'accordo di separazione personale o di scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio

firma dell'accordo da parte degli attori e del sindaco, nella veste di ufficiale dello stato civile

comunicazione di avvio del procedimento alle parti (compresi i figli dichiarati economicamente autosufficienti) con cui si informa che l'accordo potrà concludersi **NON PRIMA** che siano trascorsi 30 giorni dalla predetta redazione dell'accordo e dovrà concludersi **ENTRO** la data di invito a comparire .

**PROCEDIMENTO 2^ FASE:**

presenza (trascorsi almeno 30 giorni dalla data di redazione dell'accordo e entro tre mesi, prorogabili per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti (facendo nostri i termini dettati alla convenzione di negoziazione avvocati art. 2 comma 2 d.l. 132/2014) di entrambi gli attori muniti di documento di identificazione

produzione dell'avvenuto pagamento del diritto fisso **€. 16,00**

redazione dell'atto in cui i componenti esprimono la volontà di confermare l'accordo di cui alla 1^ fase

firma dell'accordo da parte degli attori e del sindaco, ufficiale dello stato civile (il procedimento si conclude)

**IN MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI SU DESCRITTI NON E' POSSIBILE RICEVERE DA PARTE DEL SINDACO, QUALE UFFICIALE DELLO STATO CIVILE, DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO.**

**IN QUESTI CASI E' NECESSARIO RIVOLGERSI ALL'AVVOCATO.**

**IN CASO NON VI SIA COMUNE ACCORDO TRA I CONIUGI LA COMPETENZA RESTA DEL TRIBUNALE.**